



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTO il Codice della Navigazione, così come novellato dal Decreto legislativo 151/2006, che ha definito i compiti del gestore aeroportuale;
- VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 che ha attribuito all'ENAC le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro Aeronautico Italiano (R.A.I) ed all'Ente Nazionale della Gente dell'Aria (E.N.G.A.);
- VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, (Gazzetta Ufficiale n. 221/2007) con la quale è stato approvato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
- VISTA la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, il 21 maggio 2008, registro n. 3 Economia e Finanze, foglio n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 dicembre 2008 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di approvazione delle





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Linee guida elaborate dall'ENAC per l'applicazione della delibera CIPE n.38/2007, registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 reg. 1 fgl.48 (Gazzetta Ufficiale n. 42/2009);

VISTI

il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, e la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17 comma 34-bis, come modificato dall'art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, autorizza l'ENAC, per i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale aventi traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, alla stipula di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, ad obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto;

VISTO

l'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 938, che ha previsto che con apposito decreto interministeriale l'esercizio dell'aeroporto di Venezia sia affidato in concessione per la durata di trenta anni ad apposita società per azioni;

CONSIDERATO

che in data 25 febbraio 1987 è stata costituita, in conformità all'art. 1 della legge 938/1986, la Società per azioni "Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. (SAVE)", ora denominata SAVE S.p.A.;

VISTO

il decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero del Tesoro n. 128/14 del 20 marzo 1987 con cui è stato affidato, in regime di concessione,





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

alla Società SAVE, per la durata di trenta anni, a decorrere dal 22 marzo 1987, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia Tessera;

VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti n. 473-T del 26 giugno 1992 con cui è stato formalizzato il sistema aeroportuale costituito dagli aeroporti di Venezia Tessera e Treviso;

CONSIDERATO che, in conformità all'art. 1, comma 1, della richiamata legge 938/1986, che stabilisce che "la concessione è disciplinata da apposita convenzione", è stata stipulata in data 19 luglio 2001 la convenzione tra ENAC e SAVE (n. 6743, serie 3) con scadenza 10 marzo 2027;

CONSIDERATO che successivamente, con atto aggiuntivo sottoscritto tra l'ENAC e la Società SAVE in data 23 marzo 2005, è stata estesa fino al 21 marzo 2041 la durata dell'affidamento alla SAVE della gestione totale dell'aeroporto di Venezia Tessera;

VISTA l'istanza presentata all'ENAC dalla Società SAVE con nota del 18 novembre 2010 per l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma in deroga dell'aeroporto di Venezia Tessera, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;

CONSIDERATO che, per dare attuazione alle previsioni del decreto legge n. 78/2009, l'ENAC ha elaborato il Documento tecnico di regolazione tariffaria che definisce il sistema di tariffazione pluriennale, basato sul regime del *price cap*, e le modalità di aggiornamento tariffario valide per l'intera durata del rapporto ENAC-SAVE, approvato, unitamente allo schema di Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società SAVE, con delibera dal Consiglio d'Amministrazione dell'ENAC n. 37/2011, in data 18 luglio 2011;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato dal Documento tecnico di regolazione tariffaria, continua ad applicarsi quanto previsto in materia dalla delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida ENAC;
- CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio dell'istruttoria per la stipula del Contratto di programma in deroga, sono state svolte, da parte dell'ENAC, le necessarie verifiche sui dati della contabilità analitica riferiti all'esercizio 2010, presentati dalla Società SAVE unitamente alla certificazione resa dalla società Reconta Ernst & Young, volte ad accertare la riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico di tale esercizio, nonché ai fini dell'aderenza ai criteri fissati dalla delibera CIPE n.38/2007 e dalle Linee guida dell'ENAC, nonché dal Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- CONSIDERATO che, ai fini della stipula del Contratto di programma, la Società SAVE ha presentato all'ENAC il Piano degli investimenti da realizzare nel periodo di vigenza del contratto e che lo stesso è stato approvato con provvedimento dell'ENAC - Direzione Pianificazione e Progetti n. 70206/IPP del 31 maggio 2011, previa verifica della coerenza di tale Piano con gli altri documenti di programmazione pluriennale concernenti l'aeroporto veneziano ed in particolare con il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master Plan);
- VISTA la nota n. 136099/DG del 21 ottobre 2011, con cui l'ENAC ha trasmesso alle valutazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze il Documento tecnico di regolazione tariffaria di cui ai punti che precedono unitamente allo schema di Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società SAVE, elaborato in applicazione di detto Documento ed avente durata decennale, con articolazione in due sottoperiodi tariffari;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- CONSIDERATI gli esiti della riunione istruttoria convocata presso il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 9 novembre 2011, cui hanno preso parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ENAC;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato le proprie osservazioni con nota n. 90527 del 15 novembre 2011 del Dipartimento del Tesoro e con nota del 120750 del 12 gennaio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- VISTA la nota n. 29441/DG del 6 marzo 2012, inviata anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui l'ENAC ha fornito al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro i chiarimenti e le informazioni richiesti sugli effetti applicativi di alcuni dei principi e criteri fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- CONSIDERATI gli esiti della riunione istruttoria convocata presso il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 aprile 2012, cui hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ENAC;
- VISTA la nota n. 30848 del 13 aprile 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato successive ulteriori osservazioni sul Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- VISTA la nota n. 56553 del 4 maggio 2012 con la quale l'ENAC ha fornito alcune precisazioni in merito ai criteri seguiti per quantificare la RAB;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTA** la nota n. 38560 del 10 maggio 2012 con cui il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formulato ulteriori proprie osservazioni sul Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- CONSIDERATO** che, sullo schema di Contratto e sui principi e criteri fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria, la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espressa con nota prot. n. 2411 in data 18 maggio 2012;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa, l'ENAC, all'esito dell'istruttoria condotta ed al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha provveduto a sottoporre a pubblica consultazione, in data 13 giugno 2011 e 29 luglio 2011, limitatamente al primo sottoperiodo tariffario:
- le previsioni di traffico;
  - il Piano degli investimenti;
  - il Piano della qualità e dell'ambiente;
  - la proposta tariffaria e la relativa dinamica, orientata ai costi delle infrastrutture e dei servizi, nonché ad obiettivi di efficientamento ed a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti;
- CONSIDERATE** le risultanze della riunione istruttoria svoltasi presso il Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 giugno 2012, nel corso della quale si è convenuto di non poter riconoscere, in base alla normativa vigente in materia, alla SAVE l'inclusione degli investimenti pregressi tra i costi regolatori per il calcolo delle tariffe;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- CONSIDERATO che, all'esito della pubblica consultazione, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con delibera n. 39/2012 del 19 ottobre 2012, che annulla e sostituisce la precedente delibera n. 37/2011 adottata il 18 luglio 2011, ha approvato la nuova proposta tariffaria relativa al primo sottoperiodo di vigenza del Contratto di programma in deroga da stipularsi tra l'ENAC e la Società SAVE, autorizzando le competenti strutture agli ulteriori adempimenti;
- CONSIDERATO che, in data 26 ottobre 2012, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società SAVE il Contratto di programma per il periodo 2012-2021;
- VISTA la nota n. 139324/DG del 30 ottobre 2012, con cui l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risultanze definitive del procedimento istruttorio e il Contratto di programma in deroga elaborato in applicazione del Documento tecnico di regolazione tariffaria che di detto Contratto costituisce parte integrante (e i relativi allegati) stipulato con la Società SAVE per il periodo 2012-2021;
- VISTA la nota n. 5575 del 19 novembre 2012 con cui la Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato che le proprie osservazioni formulate con la succitata nota prot. n. 2411 in data 18 maggio 2012, sono state sostanzialmente recepite nel Contratto stipulato tra l'ENAC e la SAVE, sebbene sia stata introdotta una nuova deroga consistente nell'inclusione, tra i costi regolatori, anche di quelli valutati dall'ENAC per tenere conto dell'acquisizione di alcuni terreni, ritenuti dall'Ente medesimo strumentali allo sviluppo dell'aeroporto come da Master Plan approvato in sede tecnica dall'ENAC con nota n.134399/CIA del 18 ottobre 2012;





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,  
DECRETA

### Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, è approvato il Contratto di programma in deroga stipulato tra l'ENAC e la Società SAVE S.p.A., affidataria fino al 2041 della gestione totale dell'aeroporto di Venezia Tesserà, ed allegato al presente decreto, redatto in conformità ai principi e criteri fissati dal Documento Tecnico di regolazione tariffaria che si allega al contratto medesimo costituendone parte integrante.

L'approvazione è subordinata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- a) gli indicatori validi ai fini della valutazione circa la permanenza dei requisiti di solidità patrimoniale del gestore nel corso del contratto (art. 6, comma 3) devono prevedere anche:
- che il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della convenzione;
  - che il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa connessa alle attività operatorie e flusso monetario necessario per il servizio del correlato debito, determinato secondo i principi contabili nazionali e internazionali, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
- b) l'allegato 3, richiamato dall'art. 16, deve essere integrato riportando esplicitamente, quale "anno base", il 2010, mentre per quanto concerne gli indicatori:





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- il tempo di riconsegna del primo e dell'ultimo bagaglio , ora esposto come differenza tra i 2 tempi, deve essere espresso in minuti;

- l'indicatore "assistenza PRM", intesa quale "percentuale clienti soddisfatti" e cui è attribuito il valore del 15 per cento, deve essere ridotto al 10 per cento, distribuendo la differenza tra gli altri indicatori;

- debbono essere conseguentemente ricalcolati gli indicatori sintetici;

- per quanto concerne gli indicatori ambientali deve essere precisato il numero attuale delle centraline installate di rilevazione rumore del quale si ipotizza l'incremento;

c) dal capitale investito netto regolatorio (CIN) dell'anno base deve essere stralciata la "quota di pertinenza del costo di acquisto dei terreni" inseriti dall'ENAC nel Master Plan e ritenuti quindi strumentali allo sviluppo aeroportuale, trattandosi di costi non sostenuti direttamente dalla società;

d) all'art. 18, relativo alla remunerazione del capitale investito netto regolatorio, il tasso di remunerazione (WACC) di cui al comma 2, deve essere aggiornato considerando come componente di risk free i rendimenti dei BTP decennali relativi al 2011 e pari alla misura del 5,43;

e) l'art. 19, relativo alle penali, deve essere riformulato eliminando al comma 5 le parole "*fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo,*" e al comma 8 le parole "*entro il termine di novanta giorni,*".

2. Per quanto non previsto dal Documento Tecnico di regolazione tariffaria continuano ad applicarsi le disposizioni della delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 dicembre 2008.





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### Art. 2

1. Il Contratto di programma ENAC-SAVE ha durata decennale, con scadenza al 31 dicembre 2021, ed è articolato in due sottoperiodi ciascuno di durata quinquennale, autonomi e distinti sotto il profilo tariffario, definiti nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria.

2. È altresì approvata, subordinatamente alle modifiche conseguenti alla revisione del CIN di cui alla lett. c) dell'articolo 1 e all'aggiornamento del tasso di remunerazione di cui alla lett. d), la dinamica tariffaria del primo sottoperiodo quinquennale di vigenza contrattuale .

### Art. 3

1. Il Contratto di programma ENAC-SAVE, fermo restando quanto stabilito al successivo comma per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari, diviene vincolante per le parti dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.

2. Per la prima annualità di vigenza contrattuale, i livelli tariffari come rideterminati secondo le indicazioni di cui all'articolo 2, saranno esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. Entro il 30 novembre di ciascuna annualità del primo sottoperiodo, l'ENAC, all'esito delle verifiche previste dagli artt. 5, 15, 16 comma 5, del Contratto di programma, comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla società SAVE, i valori da assegnare ai parametri tariffari  $K$ ,  $v$ ,  $\varepsilon$ ,  $p$  che determinano i livelli dei corrispettivi regolamentari applicabili dal 1° gennaio dell'annualità successiva, che l'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, fornendo altresì la necessaria informativa alle biglietterie IATA.





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

### Art. 4

1. Il Contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) e sul sito internet dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite avviso.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma 28 DIC. 2012

